

dossier

11 luglio 2021

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali

(cd. Decreto Sostegni - *bis*)

*Sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio*

D.L. 73/2021 – A.C. 3132-A

Articolo 58 – Misure urgenti per la scuola

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.25	Cavandoli	LEGA	7.7	Modifica il comma 2, inserendo, la lettera i-bis), la quale modifica l'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115. In particolare, introduce un comma aggiuntivo, il 3-bis, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, recante riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma . La disposizione riconosce alla Scuola, la facoltà di stabilire, a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori necessari al funzionamento delle sezioni linguistiche anglofona, francofona ed italiana, finalizzate al rilascio del titolo di "baccelliere europeo". Tali rette sono da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non siano dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né di società convenzionate con l'EFSA stessa. L'imposto dei contributi non può eccedere i 2.000 euro annui per alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti.
58.55 NF	Di Giorgi	PD	9.7	Modifica i commi 2 e 5 e aggiunge i commi da 4-bis a 4-septies e i commi 5-ter e 5 quater. In particolare: 1)Sostituisce la lettera a) del comma 2, confermando innanzitutto l' abrogazione – già recata dal testo originario – dell' art. 3-bis del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che aveva previsto la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione (MI), della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione. Inoltre, la stessa lettera a): <ul style="list-style-type: none"> ▪ opera direttamente tale riorganizzazione istituendo presso il MI, nell'ambito del ruolo dei dirigenti, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (al posto di un ruolo apposito per i dirigenti tecnici del MI, con ripartizione dei posti tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria); ▪ ridefinisce i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione, disponendo che possono partecipare: <ul style="list-style-type: none"> - i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali; - il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni (a fronte di almeno 9 anni);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conferma che i concorsi per titoli ed esami sono indetti ogni 2 anni, precisando ora, però, che ciò avviene nel limite dei posti vacanti e disponibili; ▪ prevede che i bandi di concorso disciplinano, fra l'altro, le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno 7/10 o equivalente; ▪ dispone che il bando di concorso può prevedere una riserva fino al 10% dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno 3 anni; ▪ dispone che le commissioni esaminatrici dei concorsi sono composte da: <ul style="list-style-type: none"> - 3 dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. Il presidente della commissione è nominato tra tali membri; - un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione; - un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione; ▪ stabilisce che le prove concorsuali consistono in 2 prove scritte (a fronte di 3) e una prova orale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli; ▪ stabilisce che le graduatorie sono formate esclusivamente nel limite dei posti messi a concorso. <p>A tali fini, novella gli articoli da 419 a 423 e abroga l'art. 424 del d.lgs. 297/1994.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Con riguardo alla soppressione del co. 3 dell'art. 423 del d.lgs. 297/1994, che stabilisce i criteri di preferenza da applicare nei casi di parità di punteggio, si valuti l'opportunità di un approfondimento, in particolare, valutando se lo stesso co. 3 non debba, piuttosto, essere aggiornato, facendo riferimento ai criteri di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994.</p> <p>Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità, al co. 1 dell'art. 420 del d.lgs. 297/1994, di far riferimento al "ruolo dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive" (piuttosto che al "ruolo del personale ispettivo tecnico").</p> <p>2) inserisce i commi da 4-bis a 4-septies e i commi 5-ter e 5-quater.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comma 4-bis indica le possibili destinazioni del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022, istituito nello stato di previsione del MI dal comma 4 con una dotazione di € 350 mln nel 2021. Si tratta, fra le altre, di: acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la didattica a distanza e l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; adattamento degli spazi interni ed esterni; ▪ i commi da 4-ter a 4-quinquies riguardano l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse previste allo stesso fine per l'a.s. 2020/2021, non spese; ▪ il comma 4-sexies prevede l'istituzione di tavoli di coordinamento presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale; ▪ il comma 4-septies istituisce nello stato di previsione del MI un fondo, con uno stanziamento di € 6 mln (per il 2021), le cui risorse sono destinate alle scuole che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse attribuite al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19; <p>il comma 5-ter prevede la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a € 20 mln di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di € 20 mln per il 2021.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				3) Modifica infine il comma 5 aumentando da 50 a 60 milioni di euro il contributo per l'anno 2021 alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, di cui di cui 10 milioni di euro a favore della scuola dell'infanzia.
58.28 58.109 58.41 58.115	Colmellere Paolo Russo Lupi Aprea	LEGA FI MISTO FI	7.7	Modifica il comma 5 aggiungendo (alle scuole paritarie primarie e secondarie) anche le scuole dell'infanzia paritarie fra quelle cui è destinato un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Inoltre, con riferimento ai criteri di riparto, elimina un erroneo riferimento presente nel testo iniziale (che fa riferimento ai servizi educativi autorizzati, non rientranti fra i destinatari del contributo).
58.19	Testamento	MISTO-LA.C"E	7.7	Modifica il comma 5 , disponendo che le risorse destinate alle scuole paritarie sono erogate a condizione che , entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le stesse pubblichino nel proprio sito una serie di informazioni relative al personale, ai titolari degli incarichi di collaborazione e consulenza, all'organizzazione interna, al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. Aggiunge , inoltre, il comma 5-bis , che dispone che la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione comporta la revoca dell'erogazione del contributo . <i>Si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento fra la previsione, recata dal comma 5, in base alla quale il rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi previsti, nei termini indicati, rappresenta una condizione per l'erogazione delle risorse e la previsione, recata dal comma 5-bis, in base alla quale il mancato rispetto degli stessi obblighi comporta la revoca dell'erogazione del contributo.</i>

Articolo 58-bis – Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.05	Roberto Rossini	M5S	7.7	<p>Introduce l'articolo 58-bis che destina al Fondo unico per l'edilizia scolastica (art. 11, co. 4-<i>sexies</i>, D.L. 179/2012-L. 221/2012), anziché al Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 41, co. 2, D.L. 50/2017-L. 96/2017) le risorse incrementalì, pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.</p> <p>A tal fine, novella l'art. 32, co. 7-<i>bis</i>, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020)</p> <p>Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 32, co. 7-<i>bis</i>, del D.L. 104/2020, le risorse devono essere ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del DM 427 del 21 maggio 2019 e dell' avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019</p>

Articolo 59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.91 NF	Casa	M5S	9.7	<p>Modifica il comma 4 prevedendo l'attribuzione, in via straordinaria, per l'a.s. 2021/2022, di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti comuni o di sostegno, a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che, all'esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Per la copertura dei (soli) posti comuni è, inoltre, richiesto lo svolgimento di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 10.</p>
59.58 NF	Di Giorgi	PD	9.7	<p>Aggiunge i commi 9-bis e 10-bis.</p> <p>Il comma 9-bis prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022.</p> <p>I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva. Le modalità della prova disciplinare e della prova conclusiva devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione.</p> <p>In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato.</p> <p>Nel corso dall'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.</p> <p>Il comma 10-bis dispone che i bandi dei concorsi emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge prevedono – purché i posti messi a concorso per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia almeno pari a 4 - una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto presso le scuole statali almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10.</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.9 NF	Longo	Misto	8.7	<p>Modifica comma 13, sopprimendo la previsione in base alla quale nei concorsi ordinari, per posti comuni e di sostegno, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.</p> <p>Conseguentemente, modificano, a fini di coordinamento normativo, il comma 18.</p>
59.13 NF	Muroni	Misto		
59.38 NF	Testamento	Misto		
59.47 NF	Belotti	LEGA		
59.72 NF	Frassinetti	FdI		
59.100 NF	Mollicone	FdI		
59.110 NF	De Lorenzo	LEU		
59.114 NF	Aprèa	FI-BP		